CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 164 del 23-10-2020

Oggetto:	**DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 47/133 DEL 22/10/2020 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 7-BIS DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART. 16, COMMA 2, DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.**

Il giorno **ventitre ottobre duemilaventi**, alle ore **14:30**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
CAPPONI FRANCO	SINDACO	P
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Sindaco**, **FRANCO CAPPONI,** constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Polizia locale ed amministrativa – Commercio – Suap”, Dott.ssa Barbara Foglia:

PREMESSO che:

- l’Amministrazione comunale intende definire una serie di strategie di intervento per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti di cui si registra un preoccupante incremento e che determina la creazione di aree degradate;
- saranno intensificati i controlli sul territorio anche con l’ausilio della videosorveglianza, il cui progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 24 giugno 2020, attuando un’attività di monitoraggio dei siti particolarmente critici sui quali si registrano fenomeni "seriali" di abbandono di rifiuti di vario genere (alimentari, in plastica, metallici, elettrici, residui animali e vegetali);
- è stata effettuata informativa in ordine all’utilizzo delle telecamere ambientali per la videoripresa ed il controllo da remoto dei siti di conferimento in cui si registrano criticità ambientali;

DATO ATTO che:

- l’abbandono illecito di rifiuti in aree pubbliche e private del territorio comunale è un fenomeno molto diffuso che, in seguito alla transizione della raccolta stradale a quella domiciliare, ha subito inevitabilmente un evidente aumento;
- gli abbandoni interessano sia le zone del centro cittadino sia i siti di raccolta extraurbani di conferimento dei rifiuti urbani riconducibili in gran parte ad attività domestiche o attività produttive esclusivamente ai rifiuti assimilati agli urbani di cui all’allegato A - art. 4, comma 3, del "regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 16 novembre 2009;
- l’abbandono di rifiuti determina in molti casi pregiudizio delle matrici ambientali e del decoro urbano oltreché un aggravio economico in capo alla collettività;

RILEVATO che:

- la gestione dei rifiuti urbani è un’attività di pubblico interesse svolta dagli enti locali che, con propri atti (ordinanze e/o regolamenti), stabiliscono le modalità di raccolta differenziata, del conferimento e del trasporto dei rifiuti frazionati, per favorirne la gestione separata e promuoverne il recupero;
- nel quadro di queste attività vengono impartite legittime prescrizioni relative alle operazioni di raccolta, alle modalità e agli orari che gli utenti devono osservare;
- nonostante il servizio di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati venga garantito in tutto il territorio, si verificano situazioni di mancato rispetto delle norme che regolamentano il servizio stesso, con il propagarsi di fenomeni di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 20/05/2005, con cui veniva istituito il servizio “porta a porta” di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Centro Storico;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 14/09/2009, con cui veniva disposta l’estensione di tale servizio all’intero territorio comunale;
- l’ordinanza sindacale n. 166 del 30/11/2009, con la quale veniva istituito e regolamentato, a far data dal 30/11/2009, il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani nell’intero territorio comunale;
- il “regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 16/11/2009;
- l’ordinanza sindacale n. 47/133 del 22/10/2020, con cui si prende atto delle ulteriori

variazioni nelle modalità di attuazione del servizio porta a porta dei rifiuti solidi urbani nell'intero territorio comunale;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 24/06/2020 "Atto di indirizzo per l'attuazione di un progetto di videosorveglianza ambientale per contrastare l'abbandono e l'irregolare conferimento di rifiuti sul territorio comunale";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96, così come aggiornato e modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008 e, più specificatamente, gli artt. 192 (Divieto di abbandono):

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. *È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*
4. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.*

e 255 (Abbandono rifiuti):

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

*1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-*bis*, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.*

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.";

DATO ATTO che il D.Lgs. 152/2006, all'art. 192, disciplina la fattispecie violativa dell'abbandono dei rifiuti con l'espressa previsione, al comma 3, dell'obbligo,

in capo al soggetto autore della predetta violazione, di provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi e che il suddetto abbandono di rifiuti è sanzionato dal successivo art. 255;

RILEVATO che si rende necessaria, per ovviare ai gravi motivi di carattere igienico, sanitario e ambientale, l'effettuazione della immediata rimozione degli stessi per la salvaguardia dell'ambiente e la salubrità dei luoghi, causando al comune un aggravio dei costi di conferimento e smaltimento;

RITENUTO opportuno, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, attuare un sistema di controlli incisivo per la verifica delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti sia per le modalità temporali sia per le tipologie da conferire;

VISTI gli artt. 7 e 7-*bis* e l'art. 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162 e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che sono diffusi sul territorio comunale comportamenti che incidono in maniera rilevante sull'igiene pubblica e sulla sicurezza urbana e che possono sfociare in episodi di inciviltà, favorendo il decadimento urbano ed ingenerando nella collettività un senso generalizzato di insicurezza, oltre che a determinare uno scadimento della qualità della vivibilità della città;

RAVVISATA la necessità di rendere più efficace l'azione deterrente rispetto ad alcune condotte illecite di particolare disvalore sociale, nell'ambito del ruolo prioritario assunto dall'ente comunale di salvaguardia e tutela dei valori rientranti nel concetto di "decoro urbano", che definisce la bellezza e la dignità dello spazio urbano, soprattutto nelle sue parti di uso collettivo; più ampiamente, il decoro urbano esprime un concetto estetico e morale che concerne la qualità sociale della città in quanto corrisponde alla responsabilità civile del cittadino nei confronti della comunità;

RITENUTO che, ai fini di assicurare il rispetto delle norme di condotta prescritte dall'ordinanza sindacale n. 47/133 del 22/10/2020 e la piena efficienza ed efficacia della stessa e delle attività inerenti, è necessario effettuare una determinazione e graduazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in riferimento alle sanzioni accertate, garantendo la massima trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché il principio di proporzionalità tra illecito e sanzione;

VISTO l'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): salva diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e che la medesima sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;

RILEVATO che, in base all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come novellato dall'articolo 6-*bis* della legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma 1 di detto articolo 16 e in deroga alla regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento;
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 6-*bis* della legge 24 luglio 2008, n. 125, il pagamento in misura ridotta delle predette violazioni sarà predeterminato in misura differenziata in relazione alla gravità dell'illecito con provvedimento della Giunta comunale e, comunque, non in misura minima inferiore ad € 50,00;

DATO ATTO che i predetti comportamenti devono ritenersi declinazione certa dell'astratta previsione regolamentare che impone le modalità di conferimento attualizzate dalle apposite ordinanze comunali:

- mancato rispetto delle disposizioni stabilite per le utenze domestiche riguardo le modalità di conferimento dei rifiuti urbani con metodologia porta a porta (violazione dell'orario e/o del giorno stabilito per l'esposizione dei sacchetti);
- mancato rispetto delle disposizioni stabilite per le utenze domestiche relative all'obbligo di separare i rifiuti urbani negli appositi sacchi-contenitori e secondo le previste categorie merceologiche;
- mancato rispetto delle disposizioni stabilite per le utenze non domestiche relative all'assimilazione dei rifiuti provenienti da attività produttive assimilati ai rifiuti urbani in conformità alle previsioni di cui all'allegato A - art. 4, comma 3, del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 16/11/2009;
- mantenimento sul suolo pubblico dei bidoni stradali svuotati utilizzati per il conferimento dell'umido;

RAVVISATA l'esigenza di rendere più efficace la funzione deterrente e l'attuabilità delle prescrizioni impartite, disincentivando alcune condotte illecite ritenute particolarmente dannose per il mantenimento del decoro cittadino, procedendo al rialzo degli importi delle sanzioni amministrative, tenuto conto del principio di proporzionalità tra illecito e sanzione;

CONSIDERATO che risulta opportuno prevedere una graduazione degli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni all'ordinanza sindacale n. 47/133 del 22/10/2020 in materia di conferimento dei rifiuti sul territorio comunale in rapporto ai diversi interessi pubblici tutelati dalle singole norme ed alla loro incidenza rispetto ai beni ed ai diritti fondamentali delle persone e della collettività;

VISTI:

- l'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, che stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali;

- l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1989, n. 689, così come modificato dall'articolo 6-*bis* della legge 25 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"*;
- la legge 24 novembre1981, n. 689;
- la legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e, più specificatamente, l'articolo 6-*bis*;
- il D.Lgs. 9 aprile 2019, n. 152 "Testo unico dell'ambiente";
- il regolamento di Polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30/10/2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 20/05/2005, con cui veniva istituito il servizio "porta a porta" di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Centro Storico;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 14/09/2009, con cui veniva disposta l'estensione di tale servizio all'intero territorio comunale;
- l'ordinanza sindacale n. 166 del 30/11/2009, con la quale veniva istituito e regolamentato, a far data dal 30/11/2009, il servizio di raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani nell'intero territorio comunale;
- il "regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 16/11/2009;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 24 giugno 2020 "*Atto di indirizzo per l'attuazione di un progetto di videosorveglianza ambientale per contrastare l'abbandono e l'irregolare conferimento di rifiuti sul territorio comunale";*
- l'ordinanza sindacale n. 47/133 del 22/10/2020, con la quale si prende atto delle ulteriori variazioni nelle modalità di attuazione del servizio porta a porta dei rifiuti solidi urbani nell'intero territorio comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di RIDETERMINARE e modificare, secondo quanto di seguito riportato, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da pagare in misura ridotta per le violazioni delle disposizioni relative al conferimento dei rifiuti di cui all'ordinanza sindacale n. 47/133 del 22/10/2020 in premessa richiamate e dettagliate a seguire:

  - mancato rispetto delle disposizioni stabilite per le utenze domestiche riguardo al conferimento dei rifiuti urbani con metodologia porta a porta: violazione dell'orario e dei giorni stabiliti per l'esposizione dei rifiuti, conferimento del rifiuto organico in centro storico in assenza di bidone dedicato, abbandono di rifiuti all'esterno dei cassonetti stradali o delle ceste posizionate fuori dai centri abitati, conferimento di rifiuti di provenienza domestica all'interno dei cestini stradali gettacarta:

    importo sanzione da pagare in misura ridotta euro 100,00 (cento/00);

- mancato rispetto, da parte delle utenze domestiche, delle disposizioni relative alla separazione dei rifiuti urbani negli appositi sacchi contenitori e nei cassonetti stradali, secondo le previste categorie merceologiche:
  importo sanzione da pagare in misura ridotta euro 100,00 (cento/00);

- mancato rispetto da parte di utenze non domestiche delle modalità temporali, tipologiche e di conferimento (di cui ai punti precedenti) di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani:
  importo sanzione da pagare in misura ridotta euro 200,00 (duecento/00);

- conferimento al servizio pubblico, da parte di utenze non domestiche, di rifiuti non assimilati agli urbani o di rifiuti assimilati agli urbani in quantità eccedente quella prevista dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 16/11/2009:
  importo sanzione da pagare in misura ridotta euro 300,00 (trecento/00);

- di PREVEDERE l'applicazione dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 192/2006 in caso di abbandono di rifiuti non riconducibile al regime di raccolta differenziata disciplinato dall'ordinanza sindacale n. 47/133 del 22/10/2020, prevedendosi, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'adozione di apposita ordinanza sindacale per la rimozione, avvio al recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi a carico del responsabile dell'abbandono, ove si riscontri la presenza di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico e si renda necessario effettuare l'immediata rimozione degli stessi al fine di ovviare all'insorgenza di problemi di natura igienico sanitaria, addebitando le spese sostenute per la bonifica del sito al responsabile dell'abbandono;

- di MANTENERE quanto previsto dall'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni non indicate nella tabella riportata a seguire;

- di DARE ATTO che l'esecutività della presente deliberazione sarà contestuale all'efficacia dell'ordinanza sindacale n. 47/133 del 22/10/2020, con la quale si prende atto delle ulteriori variazioni nelle modalità di attuazione del servizio porta a porta dei rifiuti solidi urbani nell'intero territorio comunale.

IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to Dott.ssa Barbara Foglia

La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 1, comma 3, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 ed ai sensi del decreto sindacale n. 4 in data 21/03/2020.

Presente fisicamente nella sede municipale il Vicesindaco David Buschittari.

Collegati in videoconferenza: il Sindaco Franco Capponi, gli Assessori Ludovica Medei e Luana Moretti e il Segretario verbalizzante Dott.ssa Fabiola Caprari.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore "Polizia locale ed amministrativa – Commercio – Suap", Dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTI:

- l'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, che stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali;
- l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1989, n. 689, così come modificato dall'articolo 6-*bis* della legge 25 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"*;
- la legge 24 novembre1981, n. 689;
- la legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e, più specificatamente, l'articolo 6-*bis*;
- il D.Lgs. 9 aprile 2019, n. 152 "Testo unico dell'ambiente";
- il regolamento di Polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30/10/2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 20/05/2005, con cui veniva istituito il servizio "porta a porta" di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel Centro Storico;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 14/09/2009, con cui veniva disposta l'estensione di tale servizio all'intero territorio comunale;
- l'ordinanza sindacale n. 166 del 30/11/2009, con la quale veniva istituito e regolamentato, a far data dal 30/11/2009, il servizio di raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti solidi urbani nell'intero territorio comunale;
- il "regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 16/11/2009;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 24 giugno 2020 "*Atto di indirizzo per l'attuazione di un progetto di videosorveglianza ambientale per contrastare l'abbandono e l'irregolare conferimento di rifiuti sul territorio comunale";*
- l'ordinanza sindacale n. 47/133 del 22/10/2020, con la quale si prende atto delle ulteriori variazioni nelle modalità di attuazione del servizio porta a porta dei rifiuti solidi urbani nell'intero territorio comunale;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

VISTO lo statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Polizia locale ed amministrativa – Commercio – Suap", in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di RIDETERMINARE e modificare, secondo quanto di seguito riportato, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da pagare in misura ridotta per le violazioni delle disposizioni relative al conferimento dei rifiuti di cui all'ordinanza sindacale n. 47/133 del 22/10/2020 in premessa richiamate e dettagliate a seguire:

   - mancato rispetto delle disposizioni stabilite per le utenze domestiche riguardo al conferimento dei rifiuti urbani con metodologia porta a porta: violazione dell'orario e dei giorni stabiliti per l'esposizione dei rifiuti, conferimento del rifiuto organico in centro storico in assenza di bidone dedicato, abbandono di rifiuti all'esterno dei cassonetti stradali o delle ceste posizionate fuori dai centri abitati, conferimento di rifiuti di provenienza domestica all'interno dei cestini stradali gettacarta:
     importo sanzione da pagare in misura ridotta euro 100,00 (cento/00);

   - mancato rispetto, da parte delle utenze domestiche, delle disposizioni relative alla separazione dei rifiuti urbani negli appositi sacchi contenitori e nei cassonetti stradali, secondo le previste categorie merceologiche:
     importo sanzione da pagare in misura ridotta euro 100,00 (cento/00);

   - mancato rispetto da parte di utenze non domestiche delle modalità temporali, tipologiche e di conferimento (di cui ai punti precedenti) di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani:
     importo sanzione da pagare in misura ridotta euro 200,00 (duecento/00);

   - conferimento al servizio pubblico, da parte di utenze non domestiche, di rifiuti non assimilati agli urbani o di rifiuti assimilati agli urbani in quantità eccedente quella prevista dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 16/11/2009:
     importo sanzione da pagare in misura ridotta euro 300,00 (trecento/00);

3. di PREVEDERE l'applicazione dell'art. 255 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 192/2006 in caso di abbandono di rifiuti non riconducibile al regime di raccolta differenziata disciplinato dall'ordinanza sindacale n. 47/133 del 22/10/2020, prevedendosi, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'adozione di apposita ordinanza sindacale per la rimozione, avvio al recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi a carico del responsabile dell'abbandono, ove si riscontri la presenza di rifiuti su aree pubbliche o di uso pubblico e si renda necessario effettuare l'immediata rimozione degli stessi al fine di ovviare

all’insorgenza di problemi di natura igienico sanitaria, addebitando le spese sostenute per la bonifica del sito al responsabile dell’abbandono;

4. di MANTENERE quanto previsto dall’articolo 7-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la determinazione dell’importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni non indicate nella tabella riportata a seguire;

5. di DARE ATTO che l’esecutività della presente deliberazione sarà contestuale all’efficacia dell’ordinanza sindacale n. 47/133 del 22/10/2020, con la quale si prende atto delle ulteriori variazioni nelle modalità di attuazione del servizio porta a porta dei rifiuti solidi urbani nell’intero territorio comunale.-

* * * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
F.to FRANCO CAPPONI	F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 22-10-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 22-10-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 26-10-2020 al 10-11-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 17388 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 26-10-2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[ ] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia,_____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI